

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 466}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MERLI e COSSIGA

Presentata il 12 luglio 1972

Esecuzione dell'articolo 9 del protocollo addizionale al Trattato di cooperazione scientifica tra la Repubblica di Liberia e l'Italia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il giorno 4 marzo 1965 veniva stipulato in Monrovia un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra l'Italia e la Liberia.

Questo accordo prevedeva tra l'altro l'istituzione in Monrovia di una scuola di medicina la cui direzione tecnica veniva affidata alla facoltà di medicina dell'Università di Torino.

In Torino altresì veniva costituito anche un « Comitato Dogliotti » dal nome del promotore di questa scuola, per la ricerca di fondi utili a finanziare ed equipaggiare gli istituti scientifici in via di allestimento. Nel luglio del 1968 i corsi vennero ufficialmente aperti alla presenza del Presidente della Repubblica di Liberia e della rappresentanza italiana.

Diversi docenti furono inviati sia dalla Università di Torino che da altre università allo scopo di incrementare la scuola.

Nell'aprile del 1970 il « College di Medicina » venne integrato nella Università di Liberia cambiando il nome da « Monrovia-Torino College of Medicin » in « Achille Mario Dogliotti College of Medicin ». Condizione questa ancora esistente mentre gli studenti hanno raggiunto il 4° corso di studio dei 5 previsti per il conferimento del *Degree*.

Il personale insegnante inviato dall'Italia veniva garantito dall'articolo 9 del protocollo addizionale all'Accordo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 14 marzo 1967.

L'articolo dice che il Governo italiano prenderà le necessarie misure legislative per riconoscere i titoli accademici conferiti dalla scuola e per riconoscere il lavoro professionale fatto colà dagli insegnanti italiani ed assistenti come eguale a quello reso in ospedali o scuole mediche italiane.

È per l'applicazione di questo articolo che è stata presentata l'unità proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il servizio reso dal personale docente italiano presso la « Monrovia-Torino Medical School » è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato negli ospedali od università italiane.

ART. 2.

La presente legge, emanata in esecuzione dell'articolo 9 del protocollo addizionale al Trattato di cooperazione scientifica e tecnica stipulato a Monrovia fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Liberia il 4 marzo 1965, ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di ratifica del predetto accordo, intervenuta con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1966. n. 1346.